

Regole operative per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione CACER M2C2 I.1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo del PNRR (Facility CACER)

Ai sensi del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, articolo 27

27 marzo 2026

Indice

1.	Premessa	2
2.	Requisiti degli impianti di produzione	4
3.	Procedimento di ammissione al programma di sovvenzione PNRR per la concessione del contributo in conto capitale	4
3.1.	Modalità di scorrimento degli elenchi per la selezione di progetti ammissibili al finanziamento..	5
4.	Avvio lavori e comunicazione di fine lavori dell'impianto di produzione	6
5.	Cumulabilità del contributo PNRR	6
6.	Richiesta di contributo in conto capitale	6
6.1	Richiesta di anticipazione del contributo in conto capitale	7
6.1.1	Caratteristiche delle fidejussioni bancarie	7
6.1.2	Caratteristiche delle fidejussioni assicurative	8
6.2	Richiesta della quota intermedia del contributo in conto capitale	9
6.3	Richiesta della quota a saldo del contributo in conto capitale	9
7.	Modalità e tempistiche di erogazione dei contributi in conto capitale.....	9
8.	Modifiche al progetto apportate prima dell'erogazione del contributo in conto capitale, ma successivamente alla domanda di accesso	10
9.	Verifiche, controlli e revoca del contributo in conto capitale	11
10.	DNSH	11
11.	Campo di intervento ai fini del tagging climatico	12
12.	Protezione e trattamento dei dati	13

1. Premessa

In attuazione della decisione della Commissione Europea in ambito ECOFIN del 27 novembre 2025 sulla revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)¹, l'art. 27 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, pubblicato su GURI n. 41 del 19/02/2026, nel seguito anche *DL PNRR*, istituisce un nuovo quadro normativo per la concessione di contributi in conto capitale a favore della misura finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 *“Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo”*.

Nello specifico, è stato stabilito che il regime di sovvenzione, per la realizzazione di nuovi impianti rinnovabili destinati alla condivisione dell'energia elettrica nei Comuni con meno di 50.000 abitanti, venga gestito dal GSE con una dotazione finanziaria pari a 795,5 milioni di euro. Le sovvenzioni potranno coprire fino al 40% dei costi di progetto per la costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, eventualmente associati allo stoccaggio di energia.

Il GSE, pertanto, subentra al Ministero dell'Ambiente della Sicurezza Energetica nei rapporti in essere con i soggetti che già beneficiano dei contributi relativi agli investimenti sulla base di provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore del DL PNRR e stipulerà con ciascun soggetto beneficiario accordi di concessione, fino a concorrenza della dotazione finanziaria disponibile.

La nuova norma introduce una flessibilità operativa strategica al fine di salvaguardare il raggiungimento dei target PNRR e di garantire la realizzazione di impianti di produzione inseriti in comunità energetiche rinnovabili o in gruppi di autoconsumatori rinnovabili. L'obiettivo del 30 giugno 2026 viene ora identificato come il termine entro il quale il GSE stipulerà gli accordi di concessione con i soggetti beneficiari e non più quale termine ultimo per la comunicazione del fine lavori degli impianti.

Alla luce di quanto previsto nella decisione di esecuzione del Consiglio, dovrà, pertanto, essere garantito che, entro il 30 giugno 2026, siano concluse le attività finalizzate all'assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari, ossia:

- l'adozione, da parte del Comitato per gli investimenti, istituito allo scopo presso il GSE, delle decisioni finali di aggiudicazione dei contributi;
- l'esecuzione, da parte del GSE, dei controlli, delle verifiche relative al rispetto del divieto di doppio finanziamento, all'assenza di conflitto di interessi nonché delle verifiche antimafia;
- l'adozione degli accordi di concessione dei contributi.

¹ Il PNRR è un programma c.d. *“performance based”* e, come tale, è incentrato sulla definizione di *“milestone”* e *“target”* che descrivono l'avanzamento e i risultati delle misure da esso previste, nonché delle riforme e degli investimenti a esso collegati. In particolare, mentre le *“milestone”* definiscono fasi rilevanti di natura amministrativa e procedurale, i *“target”* rappresentano i risultati attesi dagli interventi, quantificati in base a indicatori misurabili. Con riferimento alla misura in questione, M2C2-I1.2, l'Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 27 novembre 2025 prevede il conseguimento di un'unica *milestone* al 30 giugno 2026, che consiste ne:

- la sottoscrizione di un accordo attuativo tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il GSE, finalizzato a disciplinare le modalità di implementazione della Misura;
- la conclusione, da parte del GSE, di accordi di concessione con i beneficiari finali per l'importo necessario a utilizzare il 100% delle risorse assegnate alla Misura, corrispondenti a 795.500.000 €. Tali risorse sono trasferite direttamente per essere erogate ai beneficiari finali secondo le modalità e tempistiche disciplinate nella documentazione attuativa dell'Investimento.

Per garantire l'entrata in esercizio degli impianti è quindi fissato un tempo congruo, pari a 24 mesi dalla comunicazione da parte del GSE degli accordi di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027.

L'introduzione della Facility CACER ha reso, quindi, necessario integrare e, in parte, aggiornare le *“Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR”*, aggiornate il 16 luglio 2025 e approvate con Decreto n. 228/2025 del MASE (nel seguito *“Regole operative del 16 luglio 2025”*), che restano valide per quanto non espressamente derogato o superato dalle disposizioni del DL PNRR e da quanto specificato nell'ambito del presente documento.

Restano altresì ferme, per quanto non disciplinato nel presente documento, le disposizioni contenute nei documenti regolatori previgenti e nelle Linee Guida adottate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché i criteri e le procedure stabilite dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per gli interventi PNRR.

2. Requisiti degli impianti di produzione

Fermo restando che continuano a trovare applicazione gli altri requisiti di cui al paragrafo 1.1.1. Parte III delle Regole operative del 16 luglio 2025, gli impianti che accedono al contributo in conto capitale devono **entrare in esercizio entro il termine massimo di ventiquattro mesi** dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2027.

Sono pertanto abrogate le condizioni contenute al paragrafo 1.1.1. Parte III delle Regole operative del 16 luglio 2025:

- punto viii (*“L'impianto di produzione / UP alimentato da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo in conto capitale, deve essere completato entro il 30 giugno 2026*);
- punto ix (*“L'impianto di produzione / UP alimentato da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo in conto capitale, deve entrare in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027”*).

3. Procedimento di ammissione al programma di sovvenzione PNRR per la concessione del contributo in conto capitale

Istruttoria delle domande pervenute al GSE entro il termine perentorio del 30 novembre 2025

Il procedimento si articola in un **esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione inviata** a corredo della domanda, in conformità al quadro normativo vigente, finalizzato a verificare il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'ammissibilità al beneficio.

In particolare, **il GSE comunica al soggetto richiedente:**

1. **l'accoglimento della domanda.** Il GSE, verificato il rispetto dei requisiti, effettuati i controlli propedeutici all'erogazione dei finanziamenti (rispetto del divieto di doppio finanziamento e cumulabilità, verifiche antimafia e assenza di conflitto di interessi), e all'esito delle determinazioni positive adottate dal Comitato Indipendente per l'Investimento, comunica l'ammontare dei contributi massimi riconosciuti, il codice CUP assegnato al progetto² e il Codice COR – ove previsto.

La comunicazione di ammissione al contributo in conto capitale avviene con la pubblicazione dell'accordo di concessione sul sito del GSE, di cui verrà data evidenza al soggetto beneficiario tramite gli indirizzi di corrispondenza comunicati nella domanda di accesso al contributo;

Oppure

² Il CUP identifica l'intervento o progetto d'investimento pubblico per il quale è richiesto l'accesso ai contributi in conto capitale. È lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici e costituisce la principale entità del monitoraggio degli obiettivi previsti dal PNRR quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica. Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, e per prevenire eventuali infiltrazioni criminali.

2. **la richiesta di integrazioni**, qualora la documentazione inviata a corredo della domanda risulti incompleta e/o sia necessario acquisire elementi informativi aggiuntivi anche a seguito delle determinazioni adottate dal Comitato Indipendente per l'Investimento. Nella richiesta sono indicate le informazioni e/o i documenti da integrare per il completamento dell'istruttoria che dovranno pervenire **entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta**. La richiesta di integrazione sospende il termine del procedimento di valutazione, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per le integrazioni;

Oppure

3. **il rigetto della domanda**, con le relative motivazioni, qualora si accerti il mancato rispetto dei requisiti richiesti, anche all'esito delle determinazioni adottate dal Comitato Indipendente.

Il GSE conclude l'istruttoria entro 90 giorni dal ricevimento della domanda (termine ordinatorio), fermi restando i tempi di sospensione per le integrazioni documentali. L'eventuale ritardo del GSE non integra un'ipotesi di silenzio-assenso, in quanto il procedimento si conclude con un provvedimento espresso.

Con l'ammissione al contributo in conto capitale, il soggetto beneficiario assume l'impegno a rispettare una serie di obblighi derivanti dall'inclusione del progetto nel PNRR, confermando gli impegni già assunti in sede di presentazione della richiesta di accesso al beneficio.

Si specifica che anche per i soggetti che alla data di pubblicazione delle presenti Regole risultano già ammessi al beneficio con Decreto di concessione del MASE è prevista la pubblicazione dell'accordo di concessione del GSE adottato a valle delle determinazioni del Comitato Indipendente per l'Investimento.

Si ricorda infatti che, ai fini del conseguimento del target PNRR, rileva la pubblicazione degli accordi di concessione tra il GSE e il soggetto beneficiario.

3.1. Modalità di scorrimento degli elenchi per la selezione di progetti ammissibili al finanziamento

Entro il 30 giugno 2026, il GSE stipula con ciascun soggetto beneficiario gli accordi di concessione, fino a concorrenza delle risorse disponibili pari a 795,5 milioni di euro.

In caso di superamento della dotazione finanziaria disponibile, le richieste ammissibili ma non finanziabili sono inserite in un elenco di riserva, ordinato secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Lo scorrimento dell'elenco in caso di rinuncia da parte di altri beneficiari e/o di integrazioni finanziarie della misura avviene secondo l'ordine cronologico delle domande e nel limite delle disponibilità via via rese accessibili.

I soggetti collocati nell'elenco di riserva saranno informati dal GSE in merito allo stato della propria posizione e all'eventuale scorrimento dell'elenco. Anche in questi casi specifici, la comunicazione di ammissione al contributo in conto capitale avviene per il tramite di un accordo di concessione pubblicato sul sito del GSE e di cui verrà data evidenza al soggetto beneficiario tramite gli indirizzi di corrispondenza comunicati nella domanda di accesso al contributo.

4. Avvio lavori e comunicazione di fine lavori dell'impianto di produzione

Il soggetto beneficiario dovrà comunicare, attraverso il Portale informatico del GSE, la data dell'avvenuto avvio dei lavori entro 30 giorni.

Ai fini dell'avanzamento fisico dell'investimento, il GSE si riserva di verificare la data di fine lavori dell'impianto di produzione tramite il sistema GAUDÌ gestito da Terna e di richiedere, ove necessario, ulteriori informazioni al soggetto beneficiario.

5. Cumulabilità del contributo PNRR

Quanto stabilito nel presente paragrafo integra, senza sostituirle, le previsioni in materia di cumulabilità e doppio finanziamento contenute al paragrafo 1.1.5 Parte III delle Regole operative del 16 luglio 2025.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, in attuazione dell'articolo 27, comma 5, del DL PNRR, il contributo in conto capitale non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti d'imposta o agevolazioni, comunque denominati, finanziati con risorse dell'Unione Europea.

6. Richiesta di contributo in conto capitale

Si confermano le modalità con le quali il soggetto beneficiario può richiedere al GSE il contributo in conto capitale, ovvero

- per impianti di **Potenza ≤ 200 kW** il soggetto beneficiario può richiedere:

Opzione 1

- un'anticipazione fino al 30% del valore del contributo in conto capitale massimo erogabile indicato nell'accordo di concessione;
- il saldo della quota residua del contributo in conto capitale spettante;

Opzione 2: il saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante;

- per impianti di **200 kW < Potenza ≤ 1000 kW** il soggetto beneficiario può richiedere:

Opzione 1

- un'anticipazione fino al 30% del valore del contributo in conto capitale massimo erogabile indicato nell'accordo di concessione;
- il saldo della quota residua del contributo in conto capitale spettante;

Opzione 2

- l'erogazione del 40% del contributo massimo erogabile (quota intermedia);
- il saldo della quota rimanente del contributo in conto capitale spettante;

Opzione 3: il saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante.

La richiesta di erogazione del contributo in conto capitale (anticipazione, quota intermedia e saldo) potrà essere trasmessa al GSE in esito alla pubblicazione dell'accordo di concessione.

Si rappresenta che, fermo restando quanto indicato in relazione alle spese ammissibili al paragrafo 1.1.4 Parte III delle Regole operative del 16 luglio 2025, sono ammesse le spese quietanzate entro la data di presentazione della richiesta di erogazione del contributo in conto capitale.

6.1 Richiesta di anticipazione del contributo in conto capitale

Il soggetto beneficiario ha la facoltà di richiedere al GSE un'anticipazione fino al 30% del contributo in conto capitale massimo erogabile presentando una richiesta corredata dalla seguente documentazione:

- **fideiussione**³, bancaria o assicurativa, a copertura del 100% della quota richiesta a titolo di anticipazione, redatta esclusivamente secondo l'apposito template "Modello di Garanzia" disponibile sul sito istituzionale del GSE e firmata in CADES (p7m) o PAdES da un rappresentante legale del Garante avente i giusti poteri di firma;
- comunicazione del **conto corrente dedicato**⁴, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 136/2010, redatta secondo l'apposito modello "Comunicazione del conto corrente".

Il GSE ha l'obbligo di acquisire d'ufficio dalle Prefetture, nei casi previsti, l'informativa antimafia secondo quanto disciplinato al paragrafo 2.1.2 Parte II delle Regole operative del 16 luglio 2025.

Tali modalità si applicano anche ai progetti già presentati alla data del 26 giugno 2025 (data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.127 del 16 maggio 2025, pubblicato in data 25 giugno 2025).

Si specifica che la restituzione della garanzia è disposta dal GSE a seguito della conclusione con esito positivo della valutazione condotta dal GSE sulla richiesta di erogazione a saldo del contributo in conto capitale. Ulteriori casi di restituzione della garanzia sono l'esito negativo della richiesta di anticipazione da parte del GSE o la rinuncia alla richiesta di anticipazione da parte del soggetto beneficiario, purché la quota di anticipo non sia stata ancora erogata.

Nel caso in cui l'anticipo sia stato erogato e il soggetto beneficiario comunichi al GSE la rinuncia all'ammissione al beneficio o alla quota di anticipazione, il GSE escuterà la fideiussione per l'intero importo garantito. L'escussione della fideiussione è prevista anche nei casi in cui la valutazione del GSE, condotta sulla richiesta di riconoscimento degli incentivi, abbia esito negativo.

6.1.1 Caratteristiche delle fideiussioni bancarie

Le fideiussioni bancarie devono:

- essere rilasciate da istituti bancari iscritti nell'elenco delle banche abilitate al ramo cauzioni presso Banca d'Italia;
- essere costituite a favore del GSE a garanzia dell'anticipazione del contributo in conto capitale richiesta;

³ Solo per i Soggetti attuatori esterni/beneficiari di natura privata.

⁴ Solo per i Soggetti attuatori esterni/beneficiari di natura privata.

- essere redatte secondo lo schema reso disponibile sul sito istituzionale del GSE a firma di un rappresentante legale del Garante dotato dei giusti poteri di firma;
- essere di durata annuale automaticamente rinnovabile fino alla comunicazione di svincolo da parte del GSE, nei trenta giorni successivi alla conclusione con esito positivo della valutazione condotta dal GSE sulla richiesta di ammissione agli incentivi;
- essere incondizionate ed escutibili a prima richiesta, con pagamento entro 30 giorni a semplice richiesta del GSE;
- contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- essere verificabili telematicamente presso l'emittente, ovvero gestite in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID e operanti con tecnologie basate su registri distribuiti secondo la normativa vigente in materia, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014; nell'impossibilità di effettuare la verifica telematica sul sito internet, il GSE invierà una richiesta di conferma dell'autenticità della polizza al Garante a mezzo PEC.

6.1.2 Caratteristiche delle fideiussioni assicurative

In alternativa alle fideiussioni bancarie di cui al paragrafo precedente, il soggetto beneficiario può prestare una fideiussione assicurativa a garanzia dell'anticipazione del contributo in conto capitale.

Le fideiussioni assicurative devono:

- essere rilasciate da compagnie assicurative in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano ai sensi del D. lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, iscritte presso l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e abilitate all'esercizio del ramo "cauzione", il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito del suddetto Istituto, all'interno dell'Albo "RIGA";
- essere costituite a favore del GSE a garanzia dell'anticipazione del contributo in conto capitale richiesta;
- essere redatte secondo lo schema reso disponibile sul sito istituzionale del GSE a firma di un rappresentante legale del Garante dotato dei giusti poteri di firma;
- essere di durata annuale automaticamente rinnovabile fino alla comunicazione di svincolo da parte del GSE nei trenta giorni successivi alla conclusione con esito positivo della valutazione condotta dal GSE sulla richiesta di ammissione agli incentivi;
- essere incondizionate ed escutibili a prima richiesta, con pagamento entro 30 giorni a semplice richiesta del GSE;
- contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- essere verificabili telematicamente presso l'emittente, ovvero gestite in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID e operanti con tecnologie basate su registri distribuiti secondo la normativa vigente in materia, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014; nell'impossibilità di effettuare la verifica

telematica sul sito internet, il GSE invierà una richiesta di conferma dell'autenticità della polizza al Garante a mezzo PEC.

6.2 Richiesta della quota intermedia del contributo in conto capitale

Per i soli impianti di potenza superiore a 200 kW, in alternativa alla richiesta di anticipazione, il soggetto beneficiario potrà richiedere, al GSE, una quota intermedia del contributo in conto capitale massimo erogabile pari al 40%.

Per poter richiedere il rimborso della quota intermedia del contributo in conto capitale massimo erogabile, il soggetto beneficiario deve aver sostenuto almeno il 40% delle spese ammissibili e comunicato la data di avvio del progetto.

Il GSE ha l'obbligo di acquisire d'ufficio dalle Prefetture, nei casi previsti, l'informativa antimafia secondo quanto disciplinato al paragrafo 2.1.2 Parte II delle Regole operative del 16 luglio 2025.

6.3 Richiesta della quota a saldo del contributo in conto capitale

La domanda di rimborso della quota a saldo del contributo in conto capitale potrà essere inviata al GSE dal soggetto beneficiario dopo l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione / UP e dopo la presentazione della richiesta di accesso alla tariffa incentivante da parte del soggetto Referente della configurazione di cui fa parte l'impianto di produzione/l'UP e comunque dopo che siano state sostenute tutte le spese ammissibili relative al progetto.

La richiesta di erogazione del contributo in conto capitale deve essere trasmessa al GSE entro 120 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto/UP ovvero nei 120 giorni successivi alla data di avvio delle funzionalità del Portale informatico per presentare la richiesta di erogazione.

L'erogazione della quota a saldo è da considerarsi al netto dell'eventuale quota a titolo di anticipazione o intermedia già erogata.

Si ricorda, in ogni caso, che l'erogazione del saldo del contributo in conto capitale potrà avvenire solo a seguito della stipula del contratto per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso in relazione alla configurazione nell'ambito della quale è ricompreso l'impianto/UP per il quale è richiesto il suddetto contributo.

Si rimanda al Capitolo 1 Parte II e al Capitolo 2 Parte II delle Regole operative del 16 luglio 2025 in merito ai requisiti del soggetto Referente e alle modalità di presentazione della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

Il GSE ha l'obbligo di acquisire d'ufficio dalle Prefetture, nei casi previsti, l'informativa antimafia secondo quanto disciplinato al paragrafo 2.1.2 Parte II delle Regole operative del 16 luglio 2025.

7. Modalità e tempistiche di erogazione dei contributi in conto capitale

Con riferimento alle modalità di presentazione della richiesta di erogazione, ivi inclusi i modelli da utilizzare, e alle tempistiche di erogazione del contributo in conto capitale, si rimanda alle istruzioni operative per la rendicontazione delle spese pubblicate sul sito istituzionale del GSE, redatte in

conformità, ove pertinente, con i principi e le procedure illustrate nel documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per l'attuazione degli interventi PNRR di competenza del MASE e nelle allegate "Linee guida per i Soggetti attuatori".

8. Modifiche al progetto apportate prima dell'erogazione del contributo in conto capitale, ma successivamente alla domanda di accesso

Il presente paragrafo aggiorna le disposizioni presenti nella Sezione 3 Parte III delle Regole operative del 16 luglio 2025.

Ai fini dell'erogazione del contributo in conto capitale, è possibile apportare modifiche al progetto che non comportino il venir meno di uno o più dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione della domanda di ammissione al PNRR.

Si specifica che:

- la modifica della connessione, anche nel caso in cui si preveda il rilascio di un nuovo preventivo, non determina il venir meno dei requisiti per il riconoscimento del contributo PNRR, fermo restando che alla data di chiusura dello Sportello è necessario aver accettato il primo preventivo rilasciato dal gestore di rete, qualora previsto, in relazione all'impianto/UP per il quale è stata presentata richiesta al GSE. Nel caso di modifica dell'iter di connessione da Modello Unico a iter di connessione "standard", è necessario aver accettato, alla data di chiusura dello Sportello, il preventivo rilasciato dal gestore di rete;
- è consentito il passaggio a un'altra configurazione di CER o di un altro Gruppo di autoconsumatori che rispettino i requisiti previsti. In questo caso, non è necessario effettuare alcuna comunicazione al GSE, atteso che il Referente della configurazione, a fronte della trasmissione della richiesta di accesso al servizio di autoconsumo diffuso, fornirà al GSE l'informazione in ordine all'inserimento dell'impianto in un altro Gruppo di autoconsumatori/CER.

Nel caso in cui dopo la presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo PNRR, sopravvenga una modifica soggettiva che determini il venir meno di uno dei requisiti per l'adesione del soggetto alla CER/Gruppo (ad esempio, nel caso di PMI che diventi una grande impresa), il soggetto è tenuto a darne tempestiva comunicazione al GSE nonché a restituire eventuali importi ricevuti fino a quel momento a titolo di anticipo o di quota intermedia. In ogni caso, l'impianto di produzione potrà comunque essere messo nella disponibilità di una CACER in relazione al quale il soggetto potrà operare in qualità di produttore terzo.

Si precisa che è consentito il subentro di un nuovo soggetto al soggetto beneficiario esclusivamente per successione per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni aziendali che comportino successione nei rapporti pendenti del soggetto beneficiario. In tal caso, occorrerà trasmettere al GSE la dichiarazione "Modello di successione persona fisica/giuridica" firmata dal nuovo soggetto beneficiario (subentrante), pubblicato sul sito del GSE, corredata dalla documentazione che attesti la successione (quale, in particolare, la documentazione attestante la propria qualità di erede/legatario ovvero, in caso di ristrutturazioni aziendali, copia dell'atto di trasformazione, fusione, scissione, ecc.), unitamente alla "Dichiarazione del titolare effettivo" e alla "Dichiarazione dell'eventuale esposizione politica" per l'accesso al contributo PNRR.

A seguito della ricezione della richiesta, il GSE conduce un esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione inviata a corredo della richiesta, volto ad accertare la sussistenza della causa per il subentro, l'identità del subentrante, il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti richiesti, nonché il possesso dei requisiti da parte dell'originario richiedente.

Qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta e/o sia necessario acquisire elementi informativi o documenti aggiuntivi, il GSE potrà richiedere all'interessato integrazioni.

Il GSE conclude l'istruttoria entro 90 giorni dalla richiesta, al netto dei tempi imputabili al soggetto beneficiario ovvero ad altri soggetti interpellati dal GSE.

Conclusa l'istruttoria, il GSE trasmette al Comitato Indipendente per l'Investimento gli esiti dell'istruttoria condotta per i seguiti di competenza. La comunicazione di ammissione al contributo in conto capitale avviene per il tramite di un accordo di concessione pubblicato sul sito del GSE e di cui verrà data evidenza al soggetto beneficiario tramite gli indirizzi di corrispondenza comunicati nella domanda di accesso al contributo.

Eventuali altre modifiche che intervengano prima dell'erogazione del contributo e che determinino il venir meno dei requisiti di partecipazione devono essere tempestivamente comunicate dal soggetto beneficiario mediante PEC all'indirizzo acce@pec.gse.it. In tal caso il soggetto beneficiario sarà tenuto a restituire eventuali importi ricevuti fino a quel momento a titolo di anticipo o di quota intermedia.

9. Verifiche, controlli e revoca del contributo in conto capitale

Il GSE è il soggetto responsabile delle attività di verifica, controlli e revoca del contributo in conto capitale.

Rimangono valide le previsioni contenute nella Sezione 4 Parte III delle Regole operative del 16 luglio 2025.

10. DNSH

Le disposizioni del presente capitolo integrano, senza sostituirle, le previsioni in materia di requisiti relativi al rispetto del principio DNSH e al rispetto del principio "contributo all'obiettivo climatico e digitale" contenute nell'Appendice C delle Regole operative del 16 luglio 2025.

Gli investimenti devono infatti rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, del 18 febbraio 2021, recante *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza* e alle prescrizioni previste nel PNRR per gli investimenti in esame.

Il soggetto beneficiario è tenuto ad assicurare il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) di cui agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01) e si impegna a garantire il rispetto della seguente lista di esclusione.

Sono infatti esclusi dall'ammissibilità alla misura le seguenti fattispecie:

- i. attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁵;
- ii. attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁶;
- iii. attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁷ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁸.

11. Campo di intervento ai fini del tagging climatico

Ai fini del tagging climatico previsto dall'articolo 18, paragrafo 4, lettere e) ed f) del Regolamento (UE) 2021/241 e dal dataset nazionale "*TAG per il sostegno climatico del PNRR*", gli interventi agevolati nell'ambito della misura rientrano nei campi di intervento relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alla riduzione dei gas a effetto serra, come individuati nell'Allegato VI del medesimo Regolamento.

In coerenza con il dataset nazionale di *tagging*, la misura è classificata nel campo di intervento UE **029 – Energia rinnovabile: solare**, con coefficiente di sostegno climatico pari al 100 per cento, in quanto integralmente orientata alla mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso l'aumento della quota di energia rinnovabile nei consumi finali.

Pertanto, a partire dalla descrizione dell'intervento contenuta nelle informazioni rese dai soggetti richiedenti, il GSE procederà ad associare ai singoli interventi il campo di intervento 029.

⁵ Ad eccezione di:

- a. Attivi e attività nella produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure nelle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01); e
- b. Attività e attivi di cui al punto ii) per i quali l'uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili.

⁶ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁷ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁸ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

12. Protezione e trattamento dei dati

I dati personali comunicati dai soggetti interessati, per l'accesso ai meccanismi di incentivazione ai sensi del Decreto di riferimento, saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, per le finalità afferenti all'espletamento delle attività descritte nelle presenti Regole, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), nonché del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i..

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato.

Il GSE ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ai sensi dell'articolo 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica, e-mail: rpd@gse.it – PEC: rpd@pec.gse.it per ogni necessità di chiarimenti circa la gestione dei dati o per l'esercizio dei diritti dei soggetti interessati riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del GDPR.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR saranno rese disponibili ai soggetti richiedenti specifiche informative privacy, nell'ambito delle istanze presentate al GSE e degli altri atti connessi con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento lecito, corretto e trasparente, in considerazione di tale specifico contesto in cui i dati saranno trattati.